GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 4 FEBBRAIO — NUM. 29

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMDCCCX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza presentata dall'Amministrazione provvisoria dell'Asilo infantile fondato in Altessano, frazione del comune di Venaria Reale per opera di una Società di azionisti e col concorso dell'Opera pia Barolo, della Congregazione di carità e del Comune, per ottenere l'erezione in Corpo morale di detto Istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 6 aprile 1887 della Deputazione provinciale di Torino, e ritenuto che il pio Istituto dispone di una attività annua di lire 1565, costituita dalle azioni dei soci e dalle rette mensili pagate dagli alunni non poveri;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo infantile come sopra fondato in Altessano, frazione del comune di Venaria Reale, è eretto in Corpo morale.

Articolo 2.

È approvato il corrispondente statuto organico in data 19 dicembre 1886, composto di quarantotto articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato.*

Con R. decreto del 18 dicembre 1887:

Masi cav. Giovanni, direttore, è collocato a riposo in seguito a sua domanda ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con Ministeriali decreti del 23 dicembre 1887:

Crescimanni Francesco, incaricato, è nominato commesso coll'annuo stipendio di lire 1000.

Canfora Giuseppe, caposquadra, è collocato a riposo per anzianità di servizio, ed ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

Con Ministeriali decreti del 25 dicembre 1887:

Baldo Giacomo, commesso telegrafico, è collocato in aspettativa per causa d'infermità.

Milanesi Pietro, aiutante telegrafico, è nominato commesso, con annue lire 1,000.

Avrese Nicolò, commesso, accordatogli l'aumento quadriennale sullo stipendio, che è così portato a lire 2,250.

Con Ministeriale decreto del 26 dicembre 1887:

Donato Giuseppe, fattorino anziano, è nominato usciere con annue lire 960.

Con Ministeriali decreti del 27 dicembre 1887:

Balloni Marcellino, Focacci Pietro, Papi Pasquale, Serantoni Egisto, Lograndc Vincenzo, Lapini Cesare e Cafieri Stefano, uscieri provvisori, sono nominati uscieri, coll'annuo stipendio di lire 960.

Rugi Gio. Battista, Franceschini Antonio, Serantoni Oreste, Pasca Francesco, Baschieri Luigi, Di Galante Leone, Sventoli Dazio, Giannobile Giacinto, Cacciamani Antonio, Rugi Adolfo, Rugi Giuseppe, Casucci Silvio, Giannoni Luigi, Calderone Giacinto, Rosetti Calogero, Ariani Enrico, Landeschi Giuseppe, Riccardi Bartolomeo, Ferrando Giuseppe, Consani Michele, Serantoni Cesare, Acunto Giuseppe, inservienti provvisori, sono nominati inservienti telegrafici collo stipendio annuo di lire 960.

Con Ministeriali decreti del 29 dicembre 1887:

D'Amore Alfredo, telegrafista, è collocato in aspettativa per infermità.

Cafiero Antonino, telegrafista è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Ministeriale decreto del 1° gennaio 1888:

Ameglino Giovanni, già usciere, è collocato a riposo ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

Con Reali decreti del 5 gennaio 1888:

Guidi Orazio, direttore, promosso allo stipendio di annue lire 4,000.

Quarelli Achille, direttore, promosso allo stipendio di annue lire 3,500.

Bugiani Ferruccio, ufficiale, promosso sotto ispettore con annue lire 3,000.

Dedey Egidio, Manzocchi Stefano e Pastine Giuseppe, ufficiali, promossi allo stipendio di annue lire 2,500.

Coraducci Gaetano, Romagnani Misaele, Thaon Napoleone, Cipollaro Pietro e Gaglio Giovanni, ufficiali in disponibilità, sono ripristinati nella pianta, collo stipendio normale di annue lire 2,000.

Con Ministeriale decreto del 5 gennaio 1888:

Ughetta Carlo, guardafili, è collocato a riposo, ed ammesso a far valere i propri titoli per la liquidazione di quanto potrà competergli a termini di legge.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1888:

Frigieri Francesco, segretario di ragioneria, è richiamato in attività di servizio.

Con Ministeriale decreto dell'8 gennaio 1888:

Siracusano Ernesto, telegrafista, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con Ministeriali decreti dell'11 gennaio 1888:

Ioele Federico e Barbieri Michele, commessi, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così a lire 2,500.

Sacco Santo e Galiano Gennaro, telegrafisti, accordato loro l'aumento quadriennale sullo stipendio, portandolo così a lire 1450.

Masala Salvatore, guardafili, è richiamato in attività di servizio.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVVISO.

La sessione per gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole tecniche e normali, e delle lingue straniere negli Istituti di istruzione classica e tecnica, sarà tenuta in questa R. Università per l'anno 1888 nel mese di aprile p. v., in conformità al Regolamento approvato col R. Decreto del 3 gennaio 1886.

Le rispettive prove scritte indicate dall'art. 13, delle norme e dei programmi approvati col Decreto Ministeriale del 18 ottobre 1886, si faranno: la prima nel giorno 9 aprile p. v. e nei successivi tre giorni le altre prove.

Le singole Commissioni esaminatrici determineranno poi i giorni delle prove orali e delle lezioni da tenersi secondo il disposto dell'articolo 34 del citato Regolamento.

Gli aspiranti dovranno presentare a questo Rettorato entro il giorno 15 marzo p. v., la loro istanza in carta legale da cent. 60 corredata dai documenti prescritti agli articoli 4 e 9 del Regolamento anzidetto.

Padova, li 23 gennaio 1888.

Per il Rettore: TOLOMEI.

MANIFESTO

Arruolamenti volontari d'un anno per l'anno 1888.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il § 214 dell'appendice al regolamento sul reclutamento approvato con Reale Decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª), determina e notifica quanto appresso:

1. I giovani nati nell'anno 1868 ed inscritti sulle liste di leva di quella classe, i quali aspirano all'arruolamento volontario di un anno, devono farne domanda ai corpi o distretti sottoindicati dal 1° marzo a tutto il 5 aprile p. v. e contrarre effettivamente l'arruolamento stesso non più tardi del 15 dello stesso mese di aprile.

2. Alla domanda suaccennata, che non occorre sia presentata personalmente dai titolari, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Atto autentico di nascita;

c) Certificato di penalità;

d) Attestato di moralità e di buona condotta (modello E) della appendice al regolamento sul reclutamento;

e) Atto di consenso all'arruolamento rilasciato da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

f) Libretto di tiro (modello n. 1) prescritto dal Compendio di istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale, per comprovare la frequenza al tiro, oppure una dichiarazione del Sindaco che ha rilasciato il certificato di buona condotta, (modello E) dell'appendice al regolamento sul reclutamento, dalla quale risulti che il titolare si è trovato negli ultimi 12 mesi domiciliato in località dove non esisteva tiro a segno istituito almeno da due anni.

I giovani aspiranti al volontariato d'un anno colla facoltà di ritardare il servizio, oltre ai documenti suddetti dovanno, a seconda dei casi, unire all'istanza uno dei seguenti documenti:

Certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore

della università o del direttore della scuola superiore tecnica, o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

Attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che si trovano in uno dei casi accennati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, se invocano il ritardo per uno dei motivi indicati nell'articolo stesso.

3. Gli arruolamenti volontari d'un anno sono aperti:

Per l'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini), presso i reggimenti aventi sede nel capoluogo di una divisione militare od in Cagliari;

Per le armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, presso tutti i reggimenti ovunque stanziati;

Per le compagnie di sanità presso la direzione dell'ospedale litare principale, in cui l'aspirante intenda compiere l'anno di volontariato;

Per le compagnie di sussistenza, presso il comando del distretto militare nel capoluogo di ogni corpo d'armata, limitatamente agli aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile militare. L'anno di servizio però dev'essere prestato nella 8ª compagnia di sussistenza in Firenze.

Per coloro che intendono ritardare a prestare l'anno di servizio, l'arruolamento potrà aver luogo presso qualsiasi distretto militare.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno nelle compagnie di sanità militare devono provare di essere almeno studenti del 2° anno della facoltà di medicina o di avere ottenuto la laurea in farmacia.

Quelli aspiranti al volontariato d'un anno nelle compagnie di sussistenza dovranno produrre il diploma di licenza d'Istituto tecnico, e preferibilmente quello della sezione commerciale.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno nei vari corpi dell'esercito per imprendere il servizio il 1° novembre p. v. o nei distretti quali ritardatari, dovranno presentare insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno i certificato di passaggio (pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico governativi, o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi superiori a quelli ora accennati, ovvero assoggettati agli esami di cui al § 225 della citata appendice al regolamento sul reclutamento.

5. La tassa per gli arruolamenti volontari d'un anno fu, con Reale decreto del 12 gennaio 1888 fissata anche in quest'anno a lire 1600 per l'arma di cavalleria ed a lire 1200 per tutti gli altri.

6. I giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1868 che nella visita sanitaria fossero riconosciuti inabili al servizio militare in genere, possono conservarsi il diritto al volontariato d'un anno mediante il deposito di lire 1200.

Le pratiche a tale effetto occorrenti, dovranno essere fatte entro il limite di tempo stabilito dal n. 1 del presente manifesto presso qualsiasi distretto militare.

7. Tutti gli aspiranti all'arruolamento volontario d'un anno, i quali compiano il 17° anno di età prima del 31 ottobre p. v., ed appartengano a classi di leva posteriori a quella del 1868, potranno fare domanda di contrarre l'arruolamento volontario di un anno anche dopo il termine fissato col n. 1 per gli inscritti sulle liste di leva della classe 1868 purchè abbastanza in tempo per compiere le pratiche relative innanzi al 1° novembre p. v., e per imprendere in quel giorno il volontariato d'un anno.

Per le condizioni cui deve in genere soddisfare il giovane che aspira all'arruolamento volontario d'un anno, valgono le disposizioni dei capi XIII della legge e XXII del regolamento sul reclutamento, quale, quest'ultimo, fu modificato colla citata appendice del 5 novembre 1885.

Può essere pure consultata in proposito l'istruzione pubblicata dal Ministero della Guerra per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.

Roma, il 18 gennaio 1888.

4 *Il Ministro*: E. Bertolè-Viale.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Concorso *per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.*

Il ministro della guerra rende noto che in base al R. decreto 18 luglio 1882, n. 909 (serie 3ª) è aperto un nuovo concorso a titoli per la nomina a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari che ottennero il diploma di dottore in *zoojatria* presentemente sotto le armi, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, nonchè quelli in congedo illimitato, sia che appartengano alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammesso a tale concorso sono le seguenti:

1° Non aver oltrepassata l'età di anni 28 al momento del concorso;

2° Essere celibe, o se ammogliato, possedere l'annua rendita di lire 2000;

3° Essere di buona condotta;

4° Essere atto al servizio militare.

Per conseguenza, coloro che intendono di concorrere alla nomina di cui si tratta, dovranno far pervenire al Ministero della Guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) per mezzo del comando del corpo al quale appartengono o del distretto militare nel quale sono domiciliati, e non più tardi del giorno 1° marzo p. v., la loro rispettiva domanda in carta da bollo da L. 1, indicante il loro casato, nome, figliazione e recapito domiciliare, se in congedo illimitato, e corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita debitamente legalizzato;

b) Certificato di stato libero pei celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2000 da vincolarsi soltanto nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali, due anni dopo che l'aspirante avrà ottenuta la nomina a sottotenente veterinario, ed allorchè questa sarà divenuta definitiva col conseguimento della idoneità negli esami per la promozione al grado di tenente veterinario, di cui è cenno in appresso;

c) Diploma originale (*non copia autentica*) di dottore in *zoojatria.* L'aspirante che ottenne il diploma in una Università estera dovrà comprovare di avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

d) Gli attestati comprovanti le note di merito ottenute negli esami speciali e generali del corso universitario;

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

f) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale.

Oltre questi documenti, potranno unirsi alle domande i certificati particolari della pratica fatta dall'aspirante nell'esercizio della veterinaria.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali.

I sottotenenti di complemento ed i militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande per mezzo del rispettivo comandante di corpo accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dai diplomi e certificati di cui alle lettere *c), d), f).*

A parità di titoli saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito delle domande sarà notificato agli aspiranti civili per mezzo dei comandi di distretto ai quali furono presentate ed ai militari per mezzo dei rispettivi comandi di corpo.

I nomi di coloro, ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario, a misura che si faranno delle vacanze, saranno iscritti colla rispettiva destinazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della guerra.

Nel termine di 20 giorni dopo tale pubblicazione, i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione assegnata.

Il concorso è valido soltanto per l'anno 1888. Per ciò le domande di coloro, che non avranno conseguita la nomina a sottotenente veterinario a tutto il 31 dicembre 1888, rimarranno di nessun effetto. Essi potranno però presentarsi ad un nuovo concorso, semprechè abbiano ancora i voluti requisiti.

I sottotenenti veterinari di nuova nomina che non hanno prestato alcun servizio sotto le armi, saranno riuniti per alcuni mesi presso la Scuola Militare in Modena per eseguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio di veterinaria militare per essere quindi ammessi a prestare servizio ai Corpi, ai quali saranno già stati destinati.

Due anni dopo conseguita la nomina, i sottotenenti veterinari saranno sottoposti agli esami speciali per la promozione al grado di tenente veterinario.

Questi esami saranno divisi in tre distinti esperimenti: scritto, verbale e teorico-pratico, e verseranno sulle seguenti materie:

Regolamenti militari; igiene, ippotecnia; polizia sanitaria; anatomia; fisiologia e patologia; patologia generale e speciale medico-chirurgica; terapia medica e chirurgica e materia medica; clinica medica e chirurgica; operazioni chirurgiche; servizio veterinario in campagna.

Coloro che supereranno siffatti esami verranno promossi al grado di tenente veterinario, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame, tenuto conto della rispettiva data di nomina a sottotenente e di mano in mano che si faranno dei posti vacanti. Quelli invece che non riuscissero, potranno ritentare, dopo un altro anno, una seconda prova, fallita la quale, saranno dispensati dal servizio effettivo nel R. Esercito permanente, ed iscritti fra gli ufficiali veterinari di complemento.

Roma, 14 gennaio 1888.

5 *Il Ministro:* BERTOLÈ VIALE.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE DEL MATERIALE

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per alcuni posti di Ufficiale ingegnere nel corpo del genio navale.

Si previene il pubblico che il giorno 18 aprile 1888, avranno principio in Roma presso il Ministero della marina, ed innanzi a speciale Commissione, gli esami di concorso per l'ammissione nel corpo del genio navale di quattro ingegneri di 2ª classe, grado militare che corrisponde a quello di tenente nel regio esercito, ed al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2400.

Questi posti saranno conferiti di diritto ai quattro concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti, purchè questi superino la media che è indicata per l'idoneità, nelle norme da seguirsi negli esami.

Il ministero si riserba la facoltà di conferire la nomina di allievo ingegnere del corpo suddetto, grado che corrisponde a quello di sotto-tenente nel regio esercito, ed al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2000 ai due concorrenti che avendo riportato i punti per l'idoneità, seguano immediatamente in ordine di merito i quattro primi.

Ma in nessun caso, seguito il concorso e fatta la scelta per i quattro posti d'ingegnere di 2ª classe, ed eventualmente per i due posti di allievo ingegnere sarà tenuto conto degli altri concorrenti ancorchè essi siano risultati idonei, nè questi potranno aspirare a nomine posteriori, salvo che concorrano novellamente ed ottengano la scelta.

Le condizioni richieste per essere ammessi agli esami sono:

1° Essere per nascita o per naturalizzazione regnicolo;

2° Avere ottenuta la laurea d'ingegnere in una delle università o il diploma in uno degli istituti superiori d'insegnamento del Regno, oppure avere il grado di guardia-marina o di sotto-capo macchinista nella regia marina.

3° Non avere oltrepassato il 26° anno di età al 18 aprile 1888;

4° Essere celibi, ovvero trovarsi in grado di soddisfare le prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393, sui matrimoni degli ufficiali;

5° Presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato, se borghese, ha domicilio, ed il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova;

6° Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo, fatto cha sarà accertato mediante visita sanitaria alla quale gli aspiranti saranno sottoposti alla presenza della Commissione esaminatrice, prima di dar principio agli esami;

7° Certificato di esito di leva.

Gli aspiranti nelle dette condizioni dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da una lira, con l'indicazione del proprio domicilio e corredate dai documenti che provino il possesso dei necessari requisiti non più tardi del 15 marzo 1888, al Ministero della marina (direzione generale del materiale, divisione 4ª).

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati per lettera diretta al loro domicilio, a presentarsi agli esami.

Il ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti esibiti.

Le norme e i programmi degli esami, saranno inviati a coloro che desiderassero averli, dietro domanda al ministero della marina (direzione generale del materiale, divisione 4ª).

Roma, addì 16 gennaio 1888.

Il Direttore generale
3 G. PUCCI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, num. 629 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, num. 2621, ed 8 maggio 1887, num. 4487, è aperto il concorso per professore ordinario alle cattedre seguenti:

Università di Sassari.

Patologia generale.

Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Torino.

Costruzioni stradali ed idrauliche.

Per professore straordinario alle cattedre seguenti:

Università di Catania.

Meccanica razionale.
Materia medica e farmacologia sperimentale.
Storia antica.

Università di Messina.

Diritto civile.

Università di Napoli.

Chimica farmaceutica.

Università di Palermo.

Oftalmoiatria e clinica oculistica.
Filosofia teoretica.

Università di Parma.

Oftalmoiatria e clinica oculistica.

Università di Pavia.

Filosofia del diritto.

Università di Sassari.

Botanica.

Università di Torino.

Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica.
Filosofia morale.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 giugno 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non fatta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 25 gennaio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. Ferrando.

2

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso di concorso *per apertura di farmacia in Barbarano Romano.*

Il Consiglio comunale di Barbarano Romano avendo deliberato che sia colà istituita una nuova farmacia, non essendosi potuto ottenere la riapertura al pubblico servizio di quella che ivi esisteva, di proprietà degli eredi Boselli, se ne dichiara aperto il concorso da oggi a tutto il 29 febbraio p. v.

Gli aspiranti dovranno, nel termine anzidetto, presentare la loro domanda in carta legale e corredata dei seguenti documenti:

1° Fede di nascita;

2° Diploma o matricola in farmacia;

3° Situazione di famiglia;

4° Certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del luogo di loro dimora;

5° Certificato penale;

Questi due ultimi certificati dovranno essere di data recente.

L'eletto godrà di un annuo assegno sul bilancio comunale di lire 600 pagabile in rate mensili posticipate, giusta la deliberazione consigliare 30 ottobre 1887 debitamente approvata dall'autorità tutoria. Esso però avrà l'obbligo di vendere i medicinali ai prezzi che si praticano dalle farmacie di Viterbo, e sarà soggetto a tutte le disposizioni che regolano e regoleranno in avvenire l'esercizio farmaceutico.

La nomina del farmacista sarà fatta soltanto a titolo personale e vitalizio.

Roma, 30 gennaio 1888.

Per il Prefetto: Brunelli.

Consiglio Provinciale scolastico di Venezia

A beneficio di un sordomuto povero, è aperto il concorso ad un posto gratuito a carico del pubblico erario nell'*Istituto dell'orfanotrofio Gesuati.*

Gli aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi entro il 15 febbraio p. v. i seguenti documenti, con relativa istanza:

a) I certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vajuolo, di povertà e di sana costituzione fisica, dal quale ultimo deve risultare che l'aspirante sia educabile;

b) Lo stato di famiglia;

c) Una dichiarazione del padre o tutore di ritirare il fanciullo a compiuta educazione od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarlo;

d) Qualunque possibile informazione sulle cause che apportarono al postulante il mutismo o la sordità.

L'età non può essere minore di anni otto, nè maggiore di anni dodici.

Ogni sordomuto ammesso al concorso potrà essere sottoposto ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico allo scopo di riconoscerne lo stato di salute, e per verificare se egli mostri la richiesta attitudine ad essere istruito ed educato.

Venezia, 15 gennaio 1888.

2 *Il Prefetto Presidente*: Brescia Morra.

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

È aperto il concorso per titoli al posto di assistente presso l'Istituto di fisiologia di questa R. Università;

La domanda, fatta su carta da bollo, e corredata di tutti quei titoli che si credessero utili al conseguimento dello scopo, deve essere trasmessa a questo rettorato prima del 29 febbraio prossimo;

Al posto di medico assistente è annesso lo stipendio annuo di lire 1000;

L'eletto dura in carica sino al 31 ottobre 1888 e può essere confermato, sopra proposta del direttore.

Una Commissione composta di tre membri, scelta in seno alla facoltà medica giudicherà del valore relativo dei singoli concorrenti.

Parma, 25 gennaio 1888.

Il rettore
PIETRO PIGORINI

Il direttore dell'istituto di fisiologia
Cajo Peyrani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Veduto il decreto prefettizio 24 gennaio 1882 col quale fu autorizzata l'occupazione degli stabili situati nei territori di Viterbo, Grotta S. Stefano, Vitorchiano e Roccalvecce ed occorsi per la costruzione della ferrovia Viterbo-Attigliano;

Veduto l'altro decreto 12 novembre 1887 n. 41551, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità concordate per maggior occupazione di stabili necessari per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del predetto Ministero in data 3 dicembre 1887, col numero 65734-18934 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inscritto nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei suddescritti Municipi, notificato ai proprietari interessati, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Viterbo per la voltura in testa al Demanio dello Stato degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. I sindaci suddetti provvederanno a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agl'interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 24 gennaio 1888.

Per il prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

1. Eredi nella disponibile dell'ecc.ma casa Doria Pamphili, rappresentata legalmente dal signor Fiorelli Pietro, domiciliato in Roma — Terreno in territorio di Viterbo, voc. Impuntaglie, distinto in catasto col num. 122, sez. 26, confinanti fratelli Salustri, strada pel traforo:

Terreno in territorio di Grotte S. Stefano, voc. Madonnella, distinto in catasto coi numeri di mappa 26, 27, 28 sub. 2, sez. 26, confinanti strada pel traforo, Ulissi e Capobianchi.

Terreno in territorio Grotte S. Stefano, voc. Campo della Fame, distinto in catasto coi numeri di mappa 31, sez. 26, conf. R. Demanio e la strada di Bomarzo.

Superficie da occuparsi: m. q. 25879.
Indennità stabilita: lire 3461 69.

2. Ulissi Felice Antonio fu Francesco e Rosa ved. Sensi fu Felice Antonio, domiciliati in Viterbo — Terreno posto in territorio di Viterbo, contr. Il Piano, distinto in catasto col n. di mappa 17, confinanti fratelli Salustri, Doria Pamphili e Paris Francesco.

Superficie da occuparsi: m. q. 70 80.
Indennità stabilita: lire 23 36.

3. Argentini Alessandro fu Melchiorre e Benedetti Francesco fu Monaldo, domiciliato in Grotte S. Stefano — Terreni posti in territorio di Viterbo, contrade Felcetone e Locaccione, distinti in catasto coi numeri 211 e 37, conf. fratelli Argentini e i territori Viterbo e Grotte S. Stefano.

Superficie da occuparsi: m. q. 106 80.
Indennità stabilita: lire 65 77.

4. Argentini Alessandro e Domenico fu Melchiorre, domiciliati in Grotte S Stefano — Terreno seminativo nudo posto in territorio di Viterbo, contr. Pian di Serangelo, descritto in catasto col numero di mappa 36, confinanti Grotte S. Stefano e Ospedale grande degli infermi di Viterbo.

Superficie da occuparsi: m. q. 1183 80.
Indennità stabilita: lire 336 21.

5. Olivieri don Domenico fu Giacomo, domiciliato in Vitorchiano — Terreno seminativo in territorio di Vitorchiano, contr. Locaccione, descritto in catasto col n. di mappa 623 sub. 1, sez. 2ª, conf. Viterbo R. Demanio e se stesso.

Terreno in territorio di Vitorchiano, contr. Campo della Vedova, descritto in catasto col n. di mappa 607 sub. 2, sez. 2ª, confinanti R. Demanio, Bovani Ippolito e se stesso.

Superficie da occuparsi: m. q. 990 56.
Indennità stabilita: lire 107 75.

6. Bovani Ippolito Giuseppe fu Valentino, domiciliato in Vitorchiano — Terreno seminativo in territorio di Vitorchiano, contrada Crucchiarella, descritto in catasto col n. di mappa 36, sez. 2ª, confinanti Olivieri don Domenico, Demanio e se stesso.

Superficie da occuparsi: m. q. 51 60.
Indennità stabilita: lire 5 16.

7. Padovani Angelo, Andrea ed Alessio fu Carlo, domiciliati in Vitorchiano — Terreno seminativo in territorio di Vitorchiano, contrada Crucchiarella, distinto in catasto col n. di mappa 55, sez. 2ª, conf. Demanio, Presutti Angelo Andrea.

Superficie da occuparsi m. q. 407.
Indennità stabilita: lire 4 30.

8. Presutti Vittoria fu Agapito in Giusti, domiciliata in Vitorchiano — Terreno seminativo in territorio di Vitorchiano, contr. Crucchiarella, descritto in catasto coi numeri di mappa 61, 64, 66, sez. 2ª, conf. Padovani fratelli Calisti e se stesso.

Superficie da occuparsi: m. q. 1035 53.
Indennità stabilita: lire 93 20.

9. Fratichini Francesco e Tommaso fu Giov. Battista, domiciliati in Vitorchiano — Terreno seminativo in territorio di Vitorchiano in contrada Crucchiarella, distinto in mappa n. 20, sez. 2ª, conf. Calisti e D'Ascani.

Superficie da occuparsi: m. q. 598.
Indennità stabilita: lire 83 72.

10. Scerra Coronato, Giulio e Scipione fu Carlo, domiciliati in Viterbo — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, conf. Pian Baccano, distinto in catasto sez. unica, n. di mappa 7, 12 sub. 3, conf. Principe Borghese e Vannicelli.

Superficie da occuparsi: m. q. 2784.
Indennità stabilita lire 556 70.

11. Lamarotta Francesco fu Saverio domiciliato in Sipicciano — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, conf. Pian Castagno, distinto in mappa col n. 272, conf. Vannicelli e Terenziani fratelli.

Superficie da occuparsi: m. q. 3854 99.
Indennità stabilita: lire 963 75.

12. Bellacanzona Don Stefano fu Paolo, domiciliato in Sipicciano — — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, conf. la Siepe, distinto in mappa col n. 418, 271|442, 438, conf. Apolloni, Vannicelli e se stesso.

Superficie da occuparsi: lire 6097 17.
Indennità stabilita: lire 1524 30.

13. Terenziani Eutizio fu Ermenegildo, domiciliato in Sipicciano — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, conf. Cassinara, distinto in catasto col n. di mappa 410, conf. Vannicelli e Lamarotta.

Superficie da occuparsi: m. q. 243 66.
Indennità stabilita: lire 60 92.

14. Lamarotta Giovanni fu Evangelista, domiciliato in Sipicciano — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, conf. Lupinara, descritto in catasto n. di mappa 265, conf. Apolloni, Terenziani e fosso.

Superficie da occuparsi: m. q. 430 66.
Indennità stabilita: lire 109 92.

15. Lasci Domenico fu Pietro, domiciliato in Sipicciano — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, contrada Lupinara, descritto in catasto al numero di mappa 268, confinante Arcipretura, fosso ed antica stradella.

Superficie da occuparsi: m. q. 489.
Indennità stabilita: lire 124 50.

16. Apolloni Francesco fu Lucio, domiciliato in Sipicciano — Terreno seminativo in territorio di Roccalvecce, contrada Lupinara, descritto in catasto ai numeri di mappa 266, 267, confinante Arcipretura, Lamarotta e stradella.

Superficie da occuparsi: m. q. 5579 75.
Indennità stabilita: lire 1394 94.

17. Cacciolo Ignazio, Pietro, Dario, Barbara e Rosa fu Gio. Paolo, domiciliati in Sipicciano — Terreno vignato in territorio Grotte Santo Stefano, in contrada S. Biagio, descritto in catasto numero di mappa 280, confinante strada per le Grotte e Sonargiarri.

Superficie da occuparsi: m. q. 174 79.
Indennità stabilita: lire 108 23.

18. Vannicelli conte Giovanni fu Filippo, domiciliato in Lugnano — Terreno in territorio di Roccalvecce, contrada Cerqueto, distinto in catasto numero di mappa 349-sesto, confinante Scerra fratelli e se stesso.

Idem in contrada Siepe, distinto in catasto coi numeri di mappa 418/443 e 271, confinante Lamarotta Francesco e Arcipretura.

Idem in contrada S. Nicola, Cassettone e Campo delle Mosse, descritto in catasto coi numeri di mappa 252, 255, 256, 408, 409, 334, 333, 253, 277, 237, 212, 323 e 324, confinante Terenziani e Passo di Sipicciano.

Superficie da occuparsi: m. q. 42371.
Indennità stabilita: lire 15,312 95.
Totale indennità: lire 24,337 37.

P. G. N. 5051. S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE.

Coerentemente alla nota prefettizia 20 gennaio 1888, n. 2681 ed a senso e per gli effetti degli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, si fa noto al pubblico che per lo spazio di quindici giorni decorrendi dalla data della presente, resteranno depositati presso la Segreteria generale di questo Municipio gli atti relativi all'espropriazione indicata nell'elenco qui sotto riportato, da eseguirsi per la costruzione del Monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II.

Chiunque vi abbia interesse potrà nel termine suindicato presentare le proprie osservazioni, avvertendo essere necessaria una espressa dichiarazione in iscritto perchè possa considerarsi accettata la indennità offerta per l'espropriazione suddetta.

Roma, dal Campidoglio, il 28 gennaio 1888.

Il ff. di Sindaco: A. GUICCIOLI.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

Stabile da espropriarsi:

1. Formichi fratelli — Casa in via Marforio, ai civici nn. 95, 96 e 97 — numero di mappa 21. Prezzo che si offre Lire 70,000.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 3 febbraio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

CORSI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi una lettera del presidente del Comitato dell'Esposizione italiana dei prodotti alimentari con cui si invitano gli onorevoli senatori alla solennità inaugurale dell'Esposizione stessa, solennità che avrà luogo a Roma il 4 corrente.

Presentazione di un progetto di legge.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, a nome del ministro delle finanze, presenta il progetto: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati ». Ne chiede l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

Queste domande del ministro sono ammesse.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità » (N. 13).

PRESIDENTE sull'art. 13, a proposito del quale ieri fu rinviata la discussione, concede la parola al senatore Ferraris.

FERRARIS dice rincrescergli la repugnanza avuta dal ministro e dall'Ufficio centrale ad una inversione nella discussione degli articoli di questo disegno di legge, poichè, se si fosse proceduto alla discussione dell'articolo 27 prima di quella dell'articolo 13 e seguenti, si sarebbe saputo di che cosa si trattava in questi articoli, e veduto con quale larghezza s'indicavano gli enti che devono essere sorvegliati per la tutela dei monumenti.

Dichiara di appoggiare l'emendamento presentato dal senatore Guarneri inteso ad ottenere che nel contesto dell'art. 13 si sopprimano le parole: « o alterare il suo edifizio, ecc. » fino alle parole: « o contravvenga alle altre disposizioni di cui al precedente art. 12. »

Quanto all'ultima parte dell'articolo, la quale stabilisce che nella valutazione del prezzo di espropriazione non debba tenersi conto dei pregi artistici e storici dell'edifizio, opina che sia da accogliere l'emendamento soppressivo del senatore Miraglia, lasciando per questa parte integro il diritto comune.

CALENDA crede che a semplificare la questione e ad agevolare una deliberazione possa convenire di compendiare i diversi sistemi che sono stati tracciati in opposizione o a modificazione di quello proposto dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Questi sistemi sono cinque:

Il primo è quello radicale del senatore Alfieri;

Il secondo è quello del senatore Guarneri che vorrebbe limitata la penalità dell'espropriazione al caso del proprietario di un monumento che voglia *distruggerlo;*

Il terzo è del senatore Majorana, secondo cui l'edificio da espropriare dovrebbe considerarsi colle norme della pura commercialità;

Il quarto è il progetto del senatore Miraglia che diversifica da quello dell'Ufficio centrale in ciò, che per esso nella valutazione del prezzo di espropriazione si manterrebbero integre le norme del diritto comune.

Il quinto sistema, finalmente, è quello proposto nell'emendamento concordato fra l'oratore ed il senatore Auriti, sistema eclettico diretto a concordare fin dove sia possibile il pubblico interesse col rispetto del privato diritto.

Crede che quest'ultimo sistema meriti di essere sopra tutti preferito. Espone le considerazioni che giustificherebbero una tale preferenza e confuta le obiezioni contro il medesimo sollevate dall'Ufficio centrale per bocca del relatore.

VITELLESCHI, relatore, constata che, mentre da due giorni si discute, gli emendamenti aumentano e la discussione della legge si fa sempre più difficile.

Dichiara che l'Ufficio centrale è pronto a fare qualche sagrifizio circa i due punti relativi ai casi di espropriazione e alle condizioni delle espropriazioni, punti che hanno costituito le difficoltà maggiori.

Per conciliare i diversi concetti espressi dai proponenti degli emendamenti, in nome dell'Ufficio centrale presenta la seguente dizione:

« Quando il proprietario voglia distruggere o alterare il suo edifizio o si rifiuti a conservarlo, sarà in facoltà del Ministero dell'istruzione pubblica o di accordare sussidi al proprietario o di procedere per sè o per altri enti all'espropriazione colle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865 ».

MASSARANI dichiara che se i proponenti degli emendamenti li ritirano egli rinunzia alla parola, altrimenti si riserva il diritto di parlare.

CALENDA, anche a nome del senatore Auriti, dichiara di non insistere nel suo emendamento visto che la nuova redazione dell'Ufficio centrale salva tutti i principii in pro dei quali l'emendamento era stato ideato.

GUARNERI rinunzia anch'egli alla sua proposta non dissimulandosi tuttavia che l'ultima parte dell'articolo, quella in cui era detto che nella valutazione del prezzo di espropriazione non si sarebbe tenuto conto di quel valore storico ed artistico, avrebbe dovuto mantenersi, se non si vuol che avvenga l'assurdo che lo Stato paghi a prezzo quello che il proprietario mostra di non apprezzare affatto.

MAJORANA-CALATABIANO e MIRAGLIA rispettivamente anch'essi dichiarano di non insistere nei loro emendamenti.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, ringrazia l'Ufficio centrale di aver trovato una nuova redazione che concilii i vari proponenti di emendamenti.

A tranquillare poi il senatore Guarneri circa la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 13, cita il caso dell'espropriazione di un antico arco romano avvenuta in Ventimiglia, e nota che vi sono pronunziati giudiziari i quali interpretano la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità nel senso sostenuto dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

ALFIERI si acconcia anch'egli alla nuova formola dell'art. 13 proposta dall'Ufficio centrale.

Dimostra come i concetti sostenuti nei suoi primi discorsi non dovessero meritargli l'epiteto di radicale.

MAJORANA-CALATABIANO avrebbe desiderato che nella nuova redazione dell'art. 13, oltre a tenere conto del concetto della *proprietà vincolata* che ebbe a svolgere fin da ieri, si fosse espressamente detto qualche cosa in proposito.

Nondimeno dichiara di annuire alla nuova redazione che per verità concilia molti concetti espressi nei vari emendamenti.

PRESIDENTE ridà lettura della nuova redazione dell'art. 13 proposto dall'ufficio centrale d'accordo col ministro e lo pone ai voti.

L'articolo è approvato.

CAMBRAY-DIGNY propone che, siccome gli articoli 14, 15, 16 e 17 si collegano con le disposizioni dell'art. 27 relativo ai cataloghi, a proposito dei quali pare che vi sarà qualche discussione, si sospenda la discussione dei detti quattro articoli fino a che sia discusso l'articolo 27, e si proceda alla discussione dell'art. 18.

VITELLESCHI, relatore, dice che l'Ufficio centrale in massima è contrario alle inversioni, le quali nocciono all'ordine della discussione.

Tuttavia, per fare atto di cortesia, l'Ufficio centrale, piuttosto che adottare l'inversione proposta dal senatore Cambray-Digny, preferirebbe che si procedesse ora alla discussione dell'art. 27, salvo poi a riprendere la discussione degli articoli secondo il loro ordine.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, consente alla proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta, che è approvata.

Si procede alla discussione dell'art. 27 così concepito:

Art. 27.

A cura delle autorità delegate dal Ministero dell'istruzione pubblica sarà compilato per ogni regione un catalogo, nel quale saranno descritti per gli effetti di che nella presente legge:

1. Gli edifizi di proprietà dello Stato che nell'interesse della storia e dell'arte possano considerarsi meritevoli di essere conservati;

2. Gli edifizi di proprietà di provincie, di comuni e di enti morali riconosciuti, che nell'interesse della storia o dell'arte siano meritevoli di essere conservati;

3. Gli edifizi di proprietà privata, che presentino per l'arte e per la storia uno speciale interesse;

4. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino un interesse per l'arte e per la storia, e siano di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, o di enti morali riconosciuti;

5. Gli avanzi o ruderi di antiche costruzioni che presentino per l'arte o per la storia un interesse speciale e siano di proprietà privata;

6. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte che appartengono allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad enti morali riconosciuti che presentino un qualche interesse storico o artistico;

7. Gli oggetti mobili d'antichità e d'arte di proprietà dei privati che presentino per l'arte o per la storia un grande interesse storico o artistico.

Gli interessati, che vogliano impugnare la legittimità dell'iscrizione fatta di un immobile nel catalogo, potranno ricorrere soltanto in via amministrativa.

CANONICO ammette che si possa limitare la proprietà privata in vista dell'utilità pubblica, qual'è la tutela del patrimonio storico ed artistico del paese. Ma la limitazione relativa al catalogo degli oggetti mobili deve essere giusta e necessaria.

Nel fatto però la formazione di questi cataloghi sarebbe difficile od impossibile ad eseguirsi, porterebbe in pratica disuguaglianza di trattamento e non sarebbe conducente allo scopo.

Dimostra quanti abusi ne potrebbero venire sia da omissioni di iscrizione nei cataloghi, sia da iscrizioni di oggetti che non ne avessero il merito.

Conchiude proponendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

FERRARIS fa la proposta che l'articolo 27 sia discusso divisamente comma per comma.

VITELLESCHI, relatore, osserva che la discussione sull'elenco delle proprietà dello Stato, dei comuni e degli enti morali non potrà sollevare nessuna opposizione.

Chiarisce poi quale sia stato il concetto della formazione dei cataloghi e dimostra che i medesimi non fanno sorgere nessun onere a carico dei privati.

FERRARIS domanda di essere rassicurato dal ministro dell'istruzione pubblica che nella formazione dei cataloghi di cui all'art. 27 e dei criteri che devono presiedervi, il Ministero si varrà, anzichè delle autorità burocratiche, degli enti scientifici e tecnici che esistono in forza delle leggi e dei regolamenti in vigore, enti tecnici che siano competenti a disimpegnare questo delicato incarico.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dice che fin dall'anno scorso egli ha fatto cominciare l'opera dei cataloghi, affidandone l'incarico in ogni regione a quella persona che fosse ritenuta più competente nella materia. Rassicura il senatore Ferraris che lo stesso si farà per l'avvenire, e che quest'opera di giudizio artistico, quale è quella della compilazione dei cataloghi, sarà fatta da uomini tecnici competenti.

FERRARIS si dichiara soddisfatto.

Il n. 1 dell'articolo è approvato unitamente al n. 2.

FERRARIS, al n. 3, chiede che si precisi in qualche modo il significato dell'epiteto *speciale* usato in questo articolo. E ciò perchè non abbia troppo estesa applicazione in danno della proprietà privata.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dice che quest'epiteto di *speciale* implica appunto che gli edifizi privati che dovranno essere compresi nel catalogo, dovranno avere una singolare importanza storica. Questo è sufficiente per rassicurare che ben limitata potrà essere l'azione di questo articolo in rapporto alle proprietà private.

VITELLESCHI, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale ha introdotto i cataloghi per gli oggetti appunto onde poterne mettere in libera disponibilità del commercio il maggior numero possibile.

Così per il n. 3 si è usata la parola *speciale* per designare gli edifizi che meritano le cure della legge appunto per lasciare in libertà gli altri.

FERRARIS propone che in questo n. 3 si dica: *che presentino uno speciale interesse per lo studio della storia*, anzichè: *per la storia*.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, prega il senatore Ferraris a non insistere nella proposta, tanto più che la locuzione *per la storia* è più comprensiva.

FERRARIS non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti, e il Senato approva, i n. 3, 4, 5 e 6.

ALFIERI, al n. 7, espone alcune considerazioni sugli inconvenienti che possono derivare dal catalogare gli oggetti artistici dei privati.

Dice che questi saranno indotti a tenere occulti il più possibile i preziosi oggetti artistici da essi posseduti, e ciò con evidente danno dell'arte.

BARRACCO G. (dell'Ufficio centrale) dice che l'obiezione posta innanzi dal senatore Alfieri trova risposta nelle dichiarazioni già fatte dal relatore dell'Ufficio centrale. Ad ogni modo osserva come il catalogo dei non molti oggetti di un grande interesse storico od artistico esistenti in Italia può farsi dalle persone competenti dal loro gabinetto, senza d'uopo di intromettersi nelle proprietà private. Ritiene pertanto che le preoccupazioni del senatore Alfieri non abbiano fondamento.

(Approvasi il n. 7 dell'articolo).

COSTA propone che l'ultimo comma dell'articolo 27 sia emendato come appresso:

« Gli interessati che vogliono impugnare l'iscrizione nel catalogo, ordinata in questo articolo, potranno ricorrere in via gerarchica, salvo la facoltà di produrre reclami entro sessanta giorni dalla notificazione della risoluzione amministrativa al Consiglio di Stato che decide. »

Svolge le ragioni di convenienza che stanno in appoggio di questa nuova dizione, la quale starebbe anche in armonia colla legge in istudio per il contenzioso amministrativo.

GUARNERI si associa all'emendamento proposto dal senatore Costa

tanto più che vi hanno dei casi nei quali il ricorso in via giudiziaria deve essere aperto.

VITELLESCHI, relatore, in nome dell'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Costa.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, accetta pure l'emendamento del senatore Costa.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del senatore Costa che viene approvato. Si approva del pari nel suo complesso il testo dell'articolo 27.

Si riprende quindi la discussione dell'articolo 14 che suona così:

Art. 14.

Di tutti gli oggetti d'antichità e d'arte contemplati nell'articolo 1 della presente legge è vietata l'esportazione e la vendita all'estero senza avere ottenuta la licenza dall'autorità competente.

Il Governo avrà facoltà di rifiutarla quando intenda acquistare o per sè o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Quando il Governo non intenda valersi del diritto di prelazione, la licenza sarà accordata contro il pagamento di una tassa del 20 0[0 per gli oggetti iscritti nei cataloghi di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 27, e del 10 0[0 per tutti gli altri oggetti d'antichità e d'arte non catalogati e compresi nell'articolo 1 della presente legge sul prezzo o valore denunziato e giustificato dal possessore.

Il regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per le licenze d'esportazione e per la esazione della tassa.

GUARNERI propone e svolge la seguente aggiunta al primo comma dell'art. 14:

« Tale licenza dovrà sempre ottenersi nel caso d'imbarco per qualunque destinazione da un porto del Regno ».

VITELLESCHI, relatore, riconosce giuste le osservazioni del senatore Guarneri, che furono fatte anche nell'Ufficio centrale, ma non può accettare questa disposizione, perchè equivarrebbe a vietare il trasporto di oggetti d'arte per mare.

Piuttosto raccomanda al ministro di tener conto di questa circostanza per provvedervi col regolamento.

GUARNERI insiste nella necessità di mantenere l'obbligo della licenza per gli oggetti d'arte che s'imbarcano. Altrimenti non sarà conseguito lo scopo che la legge si propone.

Del resto questo divieto attualmente esiste in talune provincie e non sarebbe il caso di toglierlo.

PUCCIONI prega il senatore Guarneri di non insistere nel suo emendamento, poichè non conviene prevedere, come egli ne avrebbe desiderio, un solo modo di trasporto, mentre nel regolamento che si dà facoltà di fare al ministro, si potrà provvedere opportunamente.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, prega anch'esso il senatore Guarneri di contentarsi che al caso sia provveduto nel regolamento.

GUARNERI prende atto delle dichiarazioni del ministro e dell'Ufficio centrale che sarà provveduto nel regolamento alle garanzie opportune da esso chieste e ritira il suo emendamento.

ALFIERI trova che il vincolo posto dall'art. 14 su tutti gli oggetti definiti all'art. 1 sia eccessivo. Crede sia ben raro che un privato si spogli di uno di quegli oggetti contemplati dall'art. 1 se non per cause gravi e dolorose.

Oltre di che pare all'oratore gravoso il rinvio della discussione all'autorità indicata nella legge.

Trova poi che l'esecuzione di questa legge riescirà difficile e pressochè impossibile.

Attesa la gravità della questione contemplata da quest'articolo, vista l'ora tarda, domanda che la discussione dell'art. 14 sia rinviata a domani.

VITELLESCHI, relatore, assicura il senatore Alfieri che la procedura contemplata dall'art. 14 è semplicissima, dà pochissimo incomodo e non implica molta perdita di tempo.

Dà poi al senatore Alfieri spiegazioni in ordine all'applicazione della tassa contemplata dall'art. 14.

MIRAGLIA fa osservare che la tassa imposta con questo articolo non ha uno scopo fiscale, ma uno scopo più elevato, quello di impedire, per quanto possibile, l'esportazione degli oggetti d'arte. La disposizione di cui trattasi gli pare meriti approvazione.

ALFIERI insiste nelle svolte considerazioni. Replica al senatore Vitelleschi che l'obbligo di riportare la licenza gli pare grave, assai più grave di quello che il senatore Vitelleschi abbia ritenuto.

Reputa poi gravissima la indeterminatezza che lasciano le disposizioni di questo articolo, specialmente con le parole « oggetti d'antichità e d'arte ». Domanda con quali criteri le autorità alla frontiera riconosceranno se un oggetto abbia uno speciale valore artistico, compreso nelle disposizioni di questa legge.

A suo avviso, sono eccessive le restrizioni che si pongono alla proprietà privata. Egli non vorrebbe questi limiti all'esercizio del diritto di proprietà e di un commercio onesto come tutti gli altri.

CAVALLINI crede conveniente che, trattandosi della domanda di licenza per l'esportazione, si stabilisca un termine entro il quale si dia risposta alla domanda di licenza. È vero che nell'articolo successivo si parla del termine entro il quale il Governo deve dichiarare se vuole usare del diritto di prelazione, ma teme che questo termine non possa forse essere applicato alla deliberazione sulla domanda di licenza. Raccomanda all'Ufficio centrale di esaminare la questione e, se crede, di proporre opportuno emendamento.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, risponde al senatore Cavallini che il termine stabilito dall'articolo 16 toglie il dubbio proposto.

Al senatore Alfieri dimostra che la procedura dell'articolo 14 non è gravosa per i privati, e che la tassa ivi contemplata per taluni casi è meno gravosa di quella attualmente in vigore in qualche parte d'Italia.

PRESIDENTE, pone ai voti l'articolo 14 nel testo proposto dall'Ufficio centrale, e il Senato lo approva.

La seduta è levata alle ore 6 1[4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 3 febbraio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 30.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera del deputato Bosdari, con la quale insiste nelle sue dimissioni. Dichiara quindi vacante un seggio nel collegio di Ancona.

LEVI presenta la relazione sul disegno di legge per approvazioni di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

BASTERIS presenta la relazione sulla domanda di procedere contro l'onorevole Mascilli.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per approvazione di una convenzione con la *Peninsular and Oriental C.y*, sul servizio postale tra l'Adriatico e l'Egitto.

GALLI chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza (L'urgenza è ammessa).

Seguito della discussione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio 1887-88.

PLEBANO ricorda come da lungo tempo egli abbia messo in avvertenza il Governo circa l'inevitabile disavanzo che si avrebbe avuto nelle nostre finanze, se pur non si aveva già. Ed è dolente che questo disavanzo che prima pareva una sua fantasia, sia divenuto una penosa realtà, riconosciuta anche da chi più era ostinato a negarla.

E non esporrà i suoi dubbi che la realtà vera sia ancora maggiore di quella che è esposta nel bilancio; ma attenendosi ancora alla cifra di 87 milioni di disavanzo quale viene data, l'oratore, nelle condizioni

nostre, dichiara di non potere che spaventarsene. Come sarà possibile di provvedere?

Non certo colle povere economie proposte dalla Giunta del bilancio. Non con l'aumento dei dazi sugli zuccheri, che andò già a beneficio della speculazione; nè coi prodotti della revisione della tassa fabbricati o coi proventi della tassa militare che sono di là da venire.

Il ministro pensa di supplire, per tredici milioni, con avanzi della categoria del movimento dei capitali; e per settanta milioni con buoni del tesoro.

Ora l'oratore non ammette che i buoni del tesoro possano costituire un'entrata ordinaria nè ammette che con questo spediente si assicuri il pareggio, come esige l'articolo 30 della legge di contabilità.

Ma qualunque rimedio si possa escogitare, esso diventerà vano, dice l'oratore, quando al Ministero delle finanze non si trovi un uomo che sappia resistere, e l'onorevole Magliani, che ha portato il bilancio al disavanzo, oggi è una debolezza per l'Italia.

Considera la proposta fatta ieri dall'onorevole Branca, di elevare il dazio sui cereali, insufficiente, ritenendo che per quel dazio si dovrà riuscire all'applicazione della scala mobile.

Egli infatti ravvisa contraddittorii i benefici che l'onorevole Branca si attende da quel provvedimento e confuta gli argomenti addotti in favore di esso, respingendolo; presenta quindi un ordine del giorno col quale « invita il Governo a presentare i provvedimenti necessari per assicurare il pareggio dell'entrata colla spesa, a norma dell'articolo 30 della legge di contabilità. »

FERRARIS Maggiorino comincia col considerare che l'onorevole Magliani è venuto meno al programma esposto nel 1881, del quale era parte principale la trasformazione dei tributi, nel senso di alleggerire le classi meno agiate, elevando i dazi sul petrolio, sullo zucchero e sui cereali.

Proponendosi poi di richiamare l'attenzione della Camera sullo stato della circolazione così strettamente connesso al problema finanziario, previene la eccezione che si debba rimandare ogni discussione sull'argomento al disegno di legge sul riordinamento degli istituti di emissione; giacchè tale disegno di legge concerne soltanto l'avvenire.

Dopo aver notato che, mercè *l'aggio crescente sull'oro*, rientriamo gradatamente nel corso forzoso, sostiene che, per evitare il pericolo, occorrono in primo luogo una politica ed una amministrazione che siano in armonia con le condizioni finanziarie del paese. Per questa considerazione, si augura che riescano gli accordi commerciali con la Francia.

Non crede infatti che si possa aspirare a costituire un mercato monetario indipendente dall'estero, nemmeno per quanto concerne i titoli del debito pubblico. E quindi bisogna adoperarsi in guisa che l'estero sia allettato a conservare i nostri titoli.

Un altro rimedio pertanto alla crisi che attraversiamo è quello di garantire i creditori esteri e di agevolare il mercato dei titoli del debito pubblico all'estero. Ora ritiene una grave difficoltà a questo mercato la tassa di ricchezza mobile che colpisce i titoli stessi.

Invita il Governo a non aver riguardo alla speculazione di borsa quando, come talvolta è avvenuto, l'interesse particolare della speculazione stessa contradice all'interesse generale del paese; nè crede lontano il tempo in cui si dovranno regolare con disposizioni di legge gli abusi del credito.

Esamina le ragioni per le quali i banchieri esteri sono riluttanti ad accettare carta italiana; e dice che a questo inconveniente si riparerà modificando la nostra politica monetaria che ha completamente fallito, e assicurando in ogni epoca la convertibilità del biglietto di banca mediante un'alta proporzione fra la riserva metallica e la circolazione.

Occorre dunque che il Governo si determini a studiare seriamente il modo di difendere la riserva metallica; e un mezzo crede sarebbe quello che le banche avessero minore timidità nel cambio; con che certamente in pochi giorni si diminuirebbe l'aggio.

Non ha molta fiducia nei calcoli che si fondano sulla bilancia commerciale per regolare il saggio dello sconto e la riserva metallica. E meglio vale alzare lo sconto a tasso anche esagerato per breve tempo, e nei momenti difficili, piuttosto che tenerlo normalmente elevato.

Lamenta le continue violazioni avvenute da alcuni anni della legge del 1874 le quali, secondo l'oratore, hanno grandemente contribuito a creare l'attuale disagio delle nostre finanze. Conclude invitando il Governo a riparare ai disordini della circolazione applicando rigorosamente le disposizioni della legge, e a studiare un sistema di economie e di riforme per provvedere alle esigenze dell'erario. Si augura che il ministro delle finanze abbia il coraggio di sostenere una lotta permanente contro i suoi colleghi difendendo il bilancio da spese che non siano assolutamente necessarie, (Vive approvazioni) e di dichiarare con quali metodi intenda di chiudere l'ingente disavanzo, dicendo la situazione vera, e quali sacrifizi il bene della patria reclami. (Bene! — Approvazioni — Molti deputati stringono la mano all'oratore).

RIZZARDI ammette il consolidamento del bilancio: ma non può consentirlo mediante l'aumento del dazio sui cereali che andrebbe a colpire il consumo più necessario delle classi meno favorite dalla fortuna; e spera che la Camera non l'approverà.

PANTANO crede che non si possa combattere l'aumento dei tributi senza nello stesso tempo oppugnare l'intera politica del Ministero. Invece di inaugurare una politica democratica, da qualche tempo, Camera e Governo ne hanno adottata una economicamente reazionaria. La proposta dell'onorevole Branca di rincarare i dazi d'entrata sui cereali equivale a rinunziare assolutamente allo indirizzo democratico nelle finanze.

Si domanda se le molte obiezioni fatte al bilancio d'assestamento rappresentino la guerra ad un uomo ovvero ad un sistema. Crede che la guerra si debba fare soltanto al sistema dannoso alla vitalità economica del paese. Se si vuole attingere ancora alle risorse del paese, bisogna non gravare ancora la miseria, ma fare contribuire potentemente le classi abbienti; bisogna ricorrere a riforme assolutamente radicali.

Conformemente a queste idee propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che l'attuale indirizzo finanziario è contrario all'equità sociale ed alla economia nazionale, afferma il bisogno di una riforma tributaria che s'inspiri al criterio della imposta progressiva e alla intangibilità del necessario alla vita, e passa all'ordine del giorno. »

COLOMBO comincia col domandare se la colpa dell'attuale situazione finanziaria sia tutta attribuibile al ministro delle finanze; crede che in generale questi sia colpevole di soverchio ottimismo, ma si può dire che l'intero paese abbia voluto essere illuso e sia caduto nello stesso peccato. L'aumento generale della spesa in tutti i bilanci è stato una conseguenza dell'andazzo generale.

Le economie, tanto facili a proporsi, sono poi difficilissime a realizzare. Rispondendo all'onorevole Maggiorino Ferraris, crede che il paese non negherà un ultimo sforzo per riparare al disavanzo, ma bisogna badare che quest'ultimo sforzo non lo esaurisca. Crede che già comincino ad apparire i primi sintomi di una decadenza economica, e l'essere la bilancia commerciale decisamente a nostro svantaggio deve farci molto impensierire.

Dubita che le nuove imposte e quelle altre che si potranno proporre possano bastare a colmare il baratro finanziario. Soltanto delle serie e radicali economie possono offrire un rimedio, ed importa sopratutto che il paese sappia quale sia il sistema che il Governo intende tenere per riparare alla gravità della situazione, quale è stata posta in luce dai diversi oratori.

CAVALLETTO ha inteso parlare di economie e dei carichi gravissimi che sono causati dai Ministeri della guerra e della marina, or, nel presente stato dell'Europa, nel quale il minimo incidente può produrre la guerra, non crede che si possa ridurre l'armamento nazional e reputa che il paese debba sopportare ogni sacrificio per conservarlo integro.

La seduta termina alle 5 30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 2. — Al pranzo che il generale Menabrea diede, stasera, in onore del ministro degli esteri, Flourens, hanno assistito pure gli ambasciatori d'Austria-Ungheria, Inghilterra, Germania e Spagna, il barone di Rotschild ed altri personaggi.

Ebbe luogo dopo il pranzo un brillantissimo ricevimento. Vi intervennero moltissime signore francesi e straniere, moltissimi uomini politici, fra cui Tirard, Logerot, Jules Ferry, Freycinet, Léon Say, Granet, Lockroy ed altri senatori e deputati, molti membri del Corpo diplomatico e notabilità italiane.

Le sale dell'ambasciata furono animatissime fino ad ora tarda.

VIENNA, 3. — Il conte Nigra, ambasciatore d'Italia, diede iersera un pranzo al quale erano invitati il conte e la contessa di Taaffe, l'ambasciatore di Russia, principe di Lobanow, il ministro delle finanze dell'impero, di Kallay, colla sua signora, il governatore della Gallizia, cav. di Zaleski, ed altre notabilità.

SAN REMO, 3. — Il dott. Mackenzie è partito per Londra.

PAVIA, 3. — Il prefetto Bosia è morto alle ore sette e mezzo pomeridiane.

Egli era prefetto di Pavia da dieci anni.

MASSAUA, 3. — La temperatura massima a Saati e dintorni, sotto le tende, è di 30 gradi, e all'esterno di 26 gradi; la minima è di 14.

Lo stato sanitario è buono.

Le truppe che presero parte all'occupazione di Saati danno alle infermerie un numero di malati minore di prima.

È organizzato il servizio sanitario; gli ammalati leggeri vengono giornalmente diretti a Moncullo, Otumlo e Massaua; gli ammalati gravi sono curati presso la sezione sanitaria stabilita a Saati stessa.

Il servizio dell'acqua è assicurato, parte mercè i pozzi scavati dal genio nel letto del torrente Saati e parte mercè la carovana di camelli che giornalmente la porta da Moncullo, oppure da Hamasart.

PARIGI, 3. — Camera dei deputati — Il presidente Floquet annunzia essere stata presentata da parecchi deputati della Destra una interpellanza, al ministro della giustizia, Fallières, sopra la revoca del giudice Vigneau. I firmatari dell'interpellanza domandano che essa sia discussa immediatamente.

Il ministro Fallières accetta.

PARIGI, 3 (Camera). — Le Prevost de Launay svolge l'interpellanza sulla revoca del giudice Vigneau. Egli dice che nel processo delle decorazioni gli accusati furono puniti eccetto il principale colpevole il quale può ancora sedere nella Camera, se ciò gli piace (Applausi a destra) Ricorda i fatti: cita varie testimonianze e vari passi della memoria giustificativa diretta dal giudice Vigneau alla Corte di Cassazione dalla quale risulta che il Tribunale si sarebbe opposto alle perquisizioni a Wilson.

Il presidente Floquet, interrompendo l'oratore, dichiara che lascia la responsabilità di tali dichiarazioni ai loro autori (Movimenti). Protesta contro la divulgazione di documenti appartenenti alla giustizia (Sensazione). — A Destra si grida: (« Non esiste più la giustizia! »).

Cassagnac interpella il presidente Floquet (Rumori a Sinistra).

Il ministro della giustizia Fallières, rispondendo a Prevost de Launay, applaude alle parole del presidente Floquet di protesta contro i deputati che vogliono sostituirsi alla giustizia. Il governo desiderava che l'interpellanza fosse ritardata di qualche giorno perchè l'opera della giustizia tocca alla sua fine. Il procuratore generale fece il suo dovere nel brutto affare delle decorazioni. Il ministro aggiunge che se intervenne in tale processo fu solo per fare la luce. (Rumori a Destra).

Presenta alla Camera i dispacci da lui inviati al Tribunale coi quali dava ordine di processare Wilson e di considerarlo come accusato. Dichiara che questo fu il solo suo atto d'intervento nel processo.

Smentisce formalmente la sottrazione di documenti ed afferma che fra breve la decisione della giustizia dimostrerà la completa indipendenza della magistratura. (Applausi a Sinistra ed al Centro).

La Camera approva con 305 voti contro 175, l'ordine del giorno puro e semplice, accettato dal presidente del Consiglio Tirard in nome del governo, sull'interpellanza Le Prevost de Launay.

VIENNA, 3. — La *Wiener Abdenpost* dice che i governi di Austria-Ungheria e di Germania hanno creduto conveniente di pubblicare il loro trattato d'alleanza, stipulato il 7 ottobre 1879, per mettere fine ai dubbi sulle intenzioni puramente difensive di tale trattato.

I due governi, animati dall'intenzione di mantenere la pace e di prevenire, per quanto è loro possibile, che essa sia turbata, sono convinti che la pubblicazione del testo del trattato toglierà ogni dubbio a questo proposito.

Il testo del trattato è il seguente:

« Considerando che i Sovrani alleati debbono ritenere un obbligo indispensabile di avere tutte le cure sotto tutti i rapporti per la sicurezza dei loro imperi e per la quiete dei loro popoli, che mercè un fermo accordo i loro imperi saranno suscettibili di adempiere più facilmente ed efficacemente a questi doveri; che infine un accordo intimo fra i due imperi non può minacciare alcuno, ma bensì è suscettibile di consolidar la pace d'Europa creata colla stipulazione del trattato di Berlino, i due imperatori, promettendosi solennemente di non voler mai attribuire alcuna tendenza aggressiva alla loro convenzione puramente difensiva, hanno deciso di stringere un'alleanza per la pace e per la difesa reciproca.

« Sono stati nominati a questo effetto plenipotenziari il ministro degli affari esteri conte Giulio Andrassy per l'Austria-Ungheria e l'ambasciatore tedesco principe Enrico VII di Reuss per la Germania.

« Articolo 1. Se uno dei due imperi dovesse essere attaccato dalla Russia, i due contraenti sono obbligati a soccorrersi colla forza militare intera dei loro imperi e quindi a concluder la pace soltanto di comune accordo.

« Articolo 2. Se uno dei due contraenti fosse attaccato da un'altra potenza, l'altro contraente s'impegna non solo a non assistere la potenza che attacca il suo alleato, ma per lo meno ad osservare una neutralità benevola verso l'altro contraente. Ma nel caso in cui la potenza assalitrice fosse sostenuta dalla Russia che, sia in forma di cooperazione attiva, sia mediante misure militari, minacciasse la potenza attaccata, allora l'obbligo del mutuo soccorso colla forza armata intiera, stipulato nell'articolo primo, entra altresì immediatamente in questo caso in vigore e la guerra dei due contraenti sarà allora comune fino alla conclusione della pace comune.

« Articolo 3. Questo trattato, conformemente al suo carattere pacifico, e per escludere ogni falsa interpretazione, deve essere tenuto segreto, e solamente per accordo fra le due parti, e man mano che si conchiuderà qualche accordo speciale, deve essere comunicato alla terza potenza.

« I due contraenti, dopo i sentimenti espressi dall'imperatore Alessandro nell'intervista di Alexandrowo, nutrono la speranza che gli armamenti della Russia non racchiuderanno effettivamente alcuna minaccia contro di loro, e perciò non hanno, per ora, alcuna ragione di fare una comunicazione.

« Qualora questa loro speranza si rivelasse infondata, i due contraenti riconoscerebbero essere un dovere di lealtà informare l'imperatore Alessandro, almeno confidenzialmente, che essi dovrebbero considerare un'aggressione diretta contro uno di loro, come diretta contro ambedue.

« Firmati: Andrassy — Reuss. »

BERLINO, 3. — Il *Reichsanzeiger* pubblica il testo del trattato di alleanza conchiuso fra l'Austria-Ungheria e la Germania il 7 ottobre 1879.

DUBLINO, 2. — Fu conferito oggi il diritto di borghesia a lord Ripon ed a Morley. La cerimonia ebbe luogo nella gran sala del municipio, in mezzo a considerevole ed entusiastica affluenza di persone.

LONDRA, 3. — Si assicura che il governo inglese abbia ricevuto nuove assicurazioni del desiderio della Russia di mantenere la pace.

I rapporti degli ambasciatori d'Inghilterra tendono a dimostrare che la pace sarà mantenuta.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 febbraio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 50	95 50	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	468 »	468 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	611 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2195 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	672 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	485 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	660 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	263 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana pe l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	1865 »	1865 »	»
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	1570 »	1570 »	1855
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	1545 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Stamp.	—	—	—	»	»	1200 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	243 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobitiare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 05
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 49
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 95 70, 95 67½, 95 60. 2ª grida 95 57½, fine corr.
Az. Banca Romana 1140, fine corr.
Az. Banca di Roma 778, 776, 773, fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illumin. a Gaz 1880, 1875, 1870, 1865, fine corr
Az. Soc. Acqua Marcia 2116, 2110, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1237, 1236, 1235, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 febbraio 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 95 751.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 581.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 375.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 082.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.